



Ministero dell'Interno

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Cittadinanza.

Circolare: Prot. n.K.78 dd. 24.12.2001

Legge 14 dicembre 2000, n.379 concernente «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all'Impero austro – ungarico ed ai loro discendenti» -

Indirizzi applicativi.

Con circolare p.n. in data 19 febbraio c.a. sono state impartite le prime direttive circa le modalità applicative della legge 14 dicembre 2000. n.379 concernente «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti in territori appartenuti all'Impero austro – ungarico ed ai loro discendenti».

In particolare gli Ufficiali di stato civile dei comuni di residenza degli interessati o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all'estero sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti ai sensi dell'art.1 della legge chiarendo che, benché iscritte nei registri di cittadinanza, le stesse sarebbero state efficaci con effetto «ex tunc» solo al termine della procedura di riconoscimento, ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali competenti.

Non appare superfluo ribadire che destinatari della normativa in argomento sono le presone ed i loro discendenti che risultano emigrate all'estero, ad esclusione della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920 ed originarie dei territori già appartenuti all'Impero austro – ungarico – costituitosi com'è noto nel 1867 – attualmente facenti parte dello Stato italiano che si identificano con i territori delle attuali province di Trento e Bolzano e nella Venezia Giulia, con l'attuale provincia Gorizia e con quelli già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10.02.1947 e di Osimo del 10.11.1975 (v.elenco allegato).

La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente sia i territori di emigrazione sia l'arco temporale entro cui l'emigrazione ebbe a verificarsi ovvero tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell'impero austro-ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio 1920, data di efficacia internazionale del Trattato di S.Germano.

Relativamente al termine discendenti deve altresì ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla legge al grado di parentela, siano da ricomprendersi tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea retta dall'avo emigrato all'estero nell'arco temporale di interesse originario dei territori indicati.

Inoltre, per l'individuazione degli ulteriori requisiti legittimanti l'applicazione del regime di particolare favore introdotto dalla nuova legge, si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni pattizie che hanno riguardato i territori presi in considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina vigente all'epoca dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell'acquisto per nascita del nostro status civitatis.

Per quanto concerne le disposizioni pattizie richiamate nel testo legislativo, si rileva che il Trattato di S.Germano, all'articolo 72, prevedeva per i residenti all'estero già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine della prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà. Tale schema procedurale risulta poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19) e di Osimo del 1975 (art.3) con l'espressa indicazione oltre alla detenzione della residenza in quei territori ad una certa data, dell'ulteriore requisito dell'appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti in materia di trasmissione della cittadinanza alla nascita, si osserva che fino al 1 gennaio 1948 le normative che si sono succedute, nel riconoscere lo *ius sanguinis*, non ne consentivano però la derivazione in via materna.

L'opportunità di attenersi ad un simile quadro di riferimento appare determinata dalla fondata ipotesi che diversamente potrebbe delinarsi la illegittimità costituzionale della normativa di che trattasi sotto il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative disposizioni e della eventuale disparità di trattamento nei confronti degli altri discendenti di nostri connazionali emigrati all'estero incorsi successivamente nella perdita del nostro status civitatis.

Peraltro, tenuto conto dell'intricata situazione sotto l'aspetto etnico-linguistico delle aree in questione, il preventivo esame della documentazione da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato da un'apposita Commissione Interministeriale in analogia alla procedura adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati Trattati di Parigi e Osimo.

La predetta Commissione, istituita con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2001 e composta da Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Università «La Sapienza» di Roma e di questo Dicastero, si è riunita in data recente ed ha individuato, in linea massima, la documentazione sulla base della quale sarà effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché di quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con particolare riguardo all'accertamento dell'appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano.

Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza sarà effettuato dal Ministero dell'Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla predetta Commissione.

Al fine quindi di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti i destinatari della disciplina introdotta dalla legge n.379/2000 dovranno produrre presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorità consolare italiana in caso di residenza all'estero i seguenti documenti:

1. atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2. certificato di residenza attuale;
3. documentazione idonea a dimostrare la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario di tali

- zone, in quest'ultimo caso andrà esibita idonea documentazione a dimostrazione della nascita e della residenza in quei territori del dante causa;
4. documentazione idonea a dimostrare l'emigrazione nell'arco temporale compreso tra l'anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento all'estero della residenza nel periodo indicato);
 5. certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
 6. attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l'italianità dell'interessato quali i seguenti:
 7. livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell'interessato e dei suoi ascendenti;
 8. dichiarazione di appartenenza nazionale;
 9. data di iscrizione all'organismo che rilascia l'attestazione;
 10. ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico – linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare, ecc.).

Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire da parte degli interessati a corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare che nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, gli stessi non possono rendere dichiarazioni sostitutive della documentazione indicata.

L'Ufficiale dello stato civile ovvero l'Autorità diplomatica o consolare raccolta, la dichiarazione mediante l'iscrizione negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione in ordine alla sussistenza in capo all'interessato o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o in parte, la prescritta documentazione all'Autorità competente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n.369 del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile, fissando un congruo periodo di tempo, ferma restando la validità, a tutti gli effetti, della data di presentazione della dichiarazione.

Decorso il termine assegnato in caso di inadempimento la documentazione prodotta, anche se incompleta, verrà comunque inviata.

L'Autorità che ha ricevuto la dichiarazione, in cui effetti sono da ritenersi sospesi fino all'emanazione della comunicazione dell'esito dell'accertamento, nel trasmetterla allo scrivente Ufficio vorrà esprimere il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all'interessato o al di lui discendente, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione del diritto ad ottenere il beneficio invocato.

Per le dichiarazioni resi in Italia l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale riguardante l'esito dell'accertamento, ne farà annotazione in calce all'atto di nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.

Per le dichiarazioni raccolte all'estero l'Autorità diplomatica o consolare trasmetterà copia della dichiarazione e della comunicazione dell'esito dell'accertamento ministeriale

all'Ufficiale dello stato civile del comune italiano – da individuarsi ai sensi del medesimo art.26, 1° comma, 2° periodo del D.P.R. n.396 – che provvederà alla loro annotazione sull'atto di nascita dell'interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici, ai sensi del citato art. 26, 2° comma.

Della definizione di tali incombenze ne verrà data notizia a questo Ministero, alle SS.LL ed alle locali Autorità di P.S.

Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza, in caso di accertamento positivo, avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata resa, così come previsto dall'art. 15 della legge sulla cittadinanza n.91 del 5 febbraio 1992.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i sigg. sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, per l'opportuna informazione circa gli adempimenti di spettanza.

Il Capo Dipartimento
Firmato: D'Ascenzo

COMUNI DI ORIGINE DEGLI AVENTI DIRITTO E LORO DISCENDENTI:

A) TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELLE ATTUALI PROVINCE DI TRENTO, BOLZANO e GORIZIA

B) COMUNI RICONOSCIUTI FACENTI PARTI DEL REGNO D'ITALIA IN BASE AL TRATTATO DI RAPALLO DEL 12.11.1920:

La Dalmazia limitatamente alla città ed al Comune di Zara, alle frazioni di Borgo Erizzo, Cerno Boccagnazzo ed a parte della frazione di Diclo, l'Istria con le isole di Cherso e Lussino con le isole minori, le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti (artt. 2 e 3 del suddetto Trattato).

VARIAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DI PARIGI DEL 10.2.1947

C) COMUNI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Fiume:

1 Abbazia

6 Fiume

12 Valsanta Marina

2 Castel Jablanizza	7 Fontana del Conte	(gia Moschiena)
3 Castelnuovo d'Istria	8 Laurana	13 Villa del Nevoso
4 Clana	9 Matteredia	
5 Elsane	10 Mattuglie	
	11 Primano	

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Gorizia:

1 Aidussina	13 Idria	
2 Bergogna	14 Merna Comeno	
3 Cal di Canale	15 Montenero di Idria	24 San Martino Quisca
4 Canale d'Isonzo	16 Montespino	25 S. Croce di Aidussir
5 Caporetto	17 Opacchiasella	26 SantaLucia d'Isonzo
6 Castel Dobra	18 Plezzo	27 San Vito di Vipacco
7 Cernizza Goriziana	19 Ranziano	28 Sonzia
8 Chiapovano	20 Rifembergo	29 Tarnova della Selva
9 Circhina	21 Salona d'Isonzo	30 Temenizza
10 Comeno	22 Sambasso	31 Tolmino
11 Gargaro	23 San Daniele	32 Vipacco
12 Gracova Serravalle	del Carso	33 Zolla

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Pola:

1 Albona	12 Gimino	22 Pisino
2 Antignana	13 Lanischie	23 Pola
3 Arsia	14 Lussingrande	24 Portole
4 Barbana d'Istria	15 Lussinpiccolo	25 Rovigno d'Istria
5 Bogliuno	16 Montona	26 Rozzo
6 Broni Maggiore	17 Neresine	27 Sanvincenti
7 Canfanaro	18 Orsera	28 Valdarsa
8 Cherso	19 Ossero	29 Valle d'Istria
9 Dignano d'Istria	20 Parenzo	30 Visignano d'Istria
10 Erpelle -Cosina	21 Pinguento	31 Visinada
11 Fianona		

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Trieste:

1 Bucuie	7 Duttogliano	12 Senosecchia
2 Cave Auremiane	8 Postumia Grotte	13 Sesana
3 Corgnale	9 San Giacomo in Colle	14 Tomadio
4 Cossana	10 San Michele di Postumia	15 Villa Slavina
5 Crenovizza	11 San Pietro del Carso	
6 Divaccia San Canziano		

- Comuni già appartenenti all'antica prov. di Zara:

1 Zara	2 Lagosta
--------	-----------

- Comuni facenti parte della zona B dell'ex territorio libero di Trieste ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di Osimo del 10.11.1975:

1 Buie d'Istria	5 Isola d'Istria	9 Umago
2 Capodistria	6 Maresego	10 Verteneglio
3 Cittanova d'Istria	7 Monte di Capodistria	11 Villa Decani
4 Grisignana	8 Pirano	

D) COMUNI RESTITUITI ALL'ITALIA IN BASE AL MEDESIMO TRATTATO DI OSIMO DEL 10.11.1975:

- 1 Duino Aurisina (Diocesi di Gorizia)
- 2 Monrupino (Diocesi di Trieste)
- 3 Muggia (Diocesi di Trieste)
- 4 San Dorligo della Valle(Diocesi di Trieste)
- 5 Sgonico (Diocesi di Trieste)
- 6 Trieste (Diocesi di Trieste)

* * *